

REGOLAMENTO (CEE) N. 2201/83 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli indumenti esterni sportivi a maglia, della categoria di prodotti n. 73 (codice 0730), originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 al ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per gli indumenti esterni sportivi a maglia, della categoria di prodotti n. 73 (codice 0730), il massimale è fissato a 7 000 pezzi; che alla data del 20 luglio 1983 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 6 agosto 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile:

Codice	Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0730	73	ex 60.05 A II	60.05-16; 17; 19	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: Tute sportive a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 92.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione
